

Legge regionale 17 gennaio 1976, n.6

Interventi per la formazione professionale e delega delle relative funzioni agli enti locali

TITOLO I RIORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 1 (Ambito della legge)

Le norme della presente legge disciplinano l'istruzione professionale per il lavoro autonomo e dipendente nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi, cui gli articoli seguenti fanno riferimento con l'unica denominazione di formazione professionale.

La Regione Toscana attribuisce alla formazione professionale nell'agricoltura, per il ruolo che questo settore deve assolvere nell'economia regionale e nazionale, un'importanza essenziale. Analogo interesse la Regione Toscana rivolge alla formazione professionale nell'artigianato.

Resta esclusa dalla disciplina della presente legge, l'istruzione professionale relativa al settore delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie e dell'assistenza sociale.

ARTICOLO 2 (Tipi di intervento)

Gli interventi nella materia di cui alla presente legge consistono nell'istruzione, nel riconoscimento, nel finanziamento di appositi corsi di formazione professionale e di iniziative che contribuiscano a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro e alla loro elevazione culturale, professionale e civile.

Fra l'altro gli interventi di cui al precedente comma riguardano:

- a) corsi di formazione professionale di cui al successivo art. 3;
- b) corsi, lezioni, esercitazioni e attività per la formazione permanente dei lavoratori di cui al successivo art. 6;
- c) corsi per mutilati e invalidi civili, per invalidi del lavoro e corsi da svolgersi negli istituti dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia;
- d) corsi aziendali di riqualificazione di cui al successivo art. 8;
- e) corsi complementari per apprendisti di cui al successivo art. 9;
- f) corsi di aggiornamento del personale insegnante dei corsi di formazione professionale;

- g) corsi per la formazione del personale addetto ai servizi culturali e alle comunità educative;
- h) corsi di aggiornamento e di perfezionamento per il personale addetto all'attività e ai servizi degli enti locali con l'esclusione degli operatori del settore dell'assistenza sociale;
- i) ogni altro corso o iniziativa volti alla formazione professionale non considerati nelle lettere precedenti, purché rientranti nelle finalità di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3

(Corsi normali di formazione professionale)

I corsi normali di formazione professionale possono essere triennali, biennali ed annuali.

Attraverso i corsi triennali si provvede alla formazione professionale degli allievi che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico od abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e comunque non siano, di norma, d'età superiore ai diciotto anni.

Il ciclo triennale si divide in un corso propedeutico di orientamento culturale e professionale, in un corso annuale più specificatamente professionale ed in un corso annuale di qualificazione.

Nel ciclo triennale di cui ai due commi precedenti il primo biennio dovrà consolidare la formazione dell'allievo, completarla e svilupparla in relazione alle esigenze del suo inserimento sociale ed orientamento professionale: il corso annuale di qualificazione dovrà fornire all'allievo una preparazione professionale attraverso attività didattiche specifiche sugli aspetti tecnico - scientifici del settore produttivo e far raggiungere una qualificazione polivalente all'interno del settore stesso.

Attraverso i corsi biennali ed annuali si provvede ad impartire l'insegnamento teorico e pratico necessario per la qualificazione, la riqualificazione di coloro che abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età, o siano già in possesso di una qualifica.

In casi particolari, giustificati in relazione alla preparazione ed alle precedenti esperienze di lavoro, ai corsi annuali e biennali potranno essere ammessi anche allievi di età compresa tra i quindici ed i diciotto anni.

Durante lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, sarà favorito, con opportuni accordi con la scuola statale e adeguate provvidenze, il conseguimento della licenza di scuola media da parte degli allievi che non

hanno compiuto la scuola dell'obbligo.

ARTICOLO 4

(Riconoscimento dei corsi e loro vigilanza)

Possono essere riconosciuti quei corsi che siano svolti a cura e per iniziativa di soggetti diversi dagli enti delegati ai sensi della presente legge, che diano adeguata garanzia di idoneità organizzativa e di congruità dei mezzi da impegnare per lo svolgimento dei programmi di cui all'art. 10.

Il riconoscimento è concesso su domanda di chi intende svolgere i corsi, corredata da una relazione illustrativa che specifichi il luogo in cui i corsi saranno tenuti, i locali, gli arredi e le attrezzature che saranno impiegate, il piano finanziario, il numero e la qualifica degli insegnanti, il numero di allievi che si prevede di accogliere ed il programma che sarà svolto.

Il riconoscimento è concesso dopo che siano state eseguite tutte le verifiche, comprese quelle ispettive, necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti.

I corsi riconosciuti sono sottoposti a vigilanza didattica e amministrativa.

Il riconoscimento può essere revocato qualora venga meno uno dei requisiti richiesti, o risulti da specifici fatti e circostanze che le attività didattiche non sono adeguate per il programma da svolgere.

ARTICOLO 5

(Finanziamenti dei corsi riconosciuti e loro vigilanza)

I corsi riconosciuti possono essere finanziati, interamente o parzialmente, quando non sia possibile istituirne e gestirne direttamente di analoghi ai sensi dell'art. 3.

Il finanziamento viene concesso su domanda di chi ha richiesto il riconoscimento del corso. Nella domanda deve essere indicata la misura del finanziamento richiesto.

La domanda di finanziamento deve essere accompagnata da una relazione che specifichi il piano finanziario allegato alla domanda di riconoscimento di cui al precedente art. 4, indicando il rapporto intercorrente tra il finanziamento richiesto e le altre eventuali fonti di finanziamento del corso.

I corsi finanziati interamente o parzialmente ai sensi dei commi precedenti sono sottoposti a vigilanza da parte della Regione attraverso ispezioni almeno semestrali per verificare la regolarità amministrativa e contabile della loro gestione in relazione alla prevista destinazione dei finanziamenti.

I soggetti a favore dei quali è stato erogato il finanziamento debbono presentare il rendiconto della gestione relativa ai corsi finanziati entro e non oltre il novantesimo giorno dal termine dei corsi compresi in ciascun piano annuale.

La mancata presentazione dei rendiconti di cui al precedente comma comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti per i corsi dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 6

(Interventi per la formazione permanente dei lavoratori)

Al fine di assicurare la formazione permanente dei lavoratori sono promossi, istituiti, o finanziati corsi brevi, lezioni, esercitazioni, nonché ogni altra attività utile al fine di provvedere al continuo aggiornamento e sviluppo delle conoscenze e della preparazione dei lavori.

ARTICOLO 7

(Corsi per mutilati e invalidi civili, per invalidi del lavoro e corsi da svolgersi negli istituti dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia)

I corsi per mutilati ed invalidi civili, per invalidi del lavoro ed i corsi di formazione professionale da svolgersi negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione Generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di Grazia e Giustizia, sono disciplinati dalle norme della presente legge in quanto applicabili.

ARTICOLO 8

(Norme integrative per i corsi aziendali di riqualificazione)

I corsi aziendali di riqualificazione sono autorizzati secondo quanto disposto dall'art. 4, commi secondo e seguenti, della presente legge.

ARTICOLO 9

(Norme integrative per i corsi complementari per apprendisti)

I corsi complementari per apprendisti di cui agli artt. 16 e seguenti della legge 19-1-1955, n. 25, modificata dalla legge 8-7-1956, n. 706, possono essere riconosciuti, ovvero direttamente istituiti gestiti, ai sensi della presente legge.

All'istituzione e alla gestione diretta si provvede nei casi in cui i corsi riconosciuti non siano sufficienti in relazione al numero degli apprendisti tenuti a frequentare i corsi complementari.

Detti corsi restano disciplinati dalle norme attualmente vigenti.

ARTICOLO 10 (Programmi didattici)

I corsi di cui all'art. 2 dovranno svolgersi secondo i programmi didattici stabiliti con regolamento del Consiglio regionale.

Tali programmi saranno predisposti in modo da tendere ad una formazione completa, nel rispetto delle convinzioni morali, religiose e politiche degli allievi.

Fino a quando non siano stabiliti nuovi programmi, i corsi si svolgeranno secondo i programmi applicati sino al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 11 (Prove finali commissioni d'esame)

Al termine dei corsi di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5, 7, 8 gli allievi sostengono un esame finale davanti a commissioni nominative dai rispettivi enti delegati. Ciascuna commissione è composta da:

- un rappresentante della Regione, che la presiede;
- un rappresentante dell'ente delegato ai sensi dell'art. 16 della presente legge nel cui territorio si è svolto il corso;
- tre insegnanti, scelti fra gli insegnanti del corso, e un rappresentante dell'ente che ne ha curato lo svolgimento quando si tratti di corsi riconosciuti o finanziati ai sensi degli artt. 4 e 5;
- un esperto designato congiuntamente dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; in caso di corsi rivolti prevalentemente a lavoratori autonomi, in aggiunta all'esperto indicato dalle confederazioni sindacali, verrà designato un altro esperto da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative;
- un rappresentante designato dalle associazioni dei datori di lavoro del settore produttivo al quale appartiene la qualifica conferita al termine del corso.

Le commissioni saranno integrate dai membri designati dallo Stato.

Ai componenti della commissione spettano gli emolumenti di cui all'art. 15.

Con apposito regolamento del Consiglio regionale saranno stabilite le prove d'esame e le modalità del loro svolgimento, le modalità di designazione ed i requisiti degli esaminatori di cui al comma primo, nonché le caratteristiche dell'attestato finale e le modalità del suo rilascio, tenuto conto delle

esigenze di coordinamento con l'esercizio delle competenze dello Stato ai sensi dell'art. 7, lettera a), del DPR 15-1-1972, n. 10.

ARTICOLO 12

(Gratuita' dei corsi, provvidenze per il diritto allo studio, assistenza)

I corsi di formazione professionale sono gratuiti.

Al fine di garantire il diritto allo studio a favore di coloro che frequentano corsi di formazione di base diurni con attivita' non inferiore alle 30 ore settimanali, sono istituiti i seguenti interventi:

- a) presalario di L. 18.000 mensili;
- b) trasporto gratuito dal luogo di residenza abituale alla sede del corso, anche sotto forma di rimborso delle spese sostenute;
- c) assegno di residenza di L. 30.000 mensili, per tutti gli allievi che, per carenza di mezzi di trasporto pubblico, siano impossibilitati a raggiungere giornalmente la sede del corso dal luogo della loro residenza abituale;
- d) mensa giornaliera gratuita.

Per coloro che frequentano corsi previsti dalla presente legge, ma non rientranti nel tipo di corso di cui al comma precedente, puo' essere previsto l'intervento di cui al punto b).

Agli allievi e' assicurata l'assistenza di un servizio psico - sociale e di orientamento; all'inizio dei corsi sara' altresì loro assicurata la possibilita' di sottoporsi ad un accertamento medico - diagnostico sul loro stato fisico.

Con legge regionale potra' essere variato l'importo delle provvidenze di cui alle lettere a) e c) del secondo comma del presente articolo.

ARTICOLO 13

(Soppressione dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica)

I Corsi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al RDL 26-9-1935, n. 1946, convertito in legge 2-1-1936, n. 82, sono soppressi con effetto dal 120mo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della Giunta regionale nomina un commissario di ciascun consorzio. Al commissario e' affidata anche l'ordinaria amministrazione del consorzio fino al suo scioglimento, nonche' il compito di redigere lo stato di consistenza dei beni ed il bilancio di chiusura alla data di scadenza del termine di cui al

primo comma. Alla stessa data la Regione succede nella proprietà dei beni mobili e immobili dei consorzi e nella titolarità degli altri rapporti attivi e passivi.

Il personale dipendente dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, che lo richieda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene trasferito alla Regione e sarà inquadrato nel ruolo del personale regionale ai sensi degli artt. 97 e segg. della legge regionale 6-9-1973, n. 54. Il suddetto personale sarà di norma comandato, con priorità rispetto ad altro personale, presso le Province ai sensi dell'art. 30 della stessa legge.

Gli atti della liquidazione sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

Le spese di liquidazione e le eventuali passività graveranno sulla Regione.

ARTICOLO 14

(Commissione consultiva regionale per la formazione professionale)

E' istituita la Commissione regionale per la formazione professionale con il compito di fornire al Consiglio ed alla Giunta regionale pareri su:

- a) il piano per la formazione professionale di cui all'art. 27;
- b) gli obiettivi dei programmi didattici;
- c) ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio e dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 15

(Composizione e nomina della Commissione regionale per la formazione professionale)

La Commissione regionale per la formazione professionale e' nominata dal Presidente della Giunta regionale ed e' composta da:

- a) un membro della Giunta regionale, che la presiede;
- b) tre esperti del settore della formazione professionale designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due nomi;
- c) tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- d) due rappresentanti per i datori di lavoro, ovvero per i lavoratori autonomi, per ciascuno dei seguenti settori: agricoltura, industria, artigianato, turismo, commercio e servizi, designati in accordo tra le varie associazioni di settore;
- e) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

- f) un rappresentante di ciascuno degli enti di cui al successivo art. 16;
- g) il Sovrintendente scolastico regionale.

Ai componenti della Commissione e' attribuita un'indennita' per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di n. 6 sedute all'anno, nella misura di Lire 10.000.

Le indennita' indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente la commissione ha partecipato.

Alla liquidazione delle indennita' provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello della commissione regionale per la formazione professionale, quando si rechino alla seduta della Commissione, spetta un trattamento economico di trasferta di L. 15.000 per ogni 24 ore e, per le trasferte di durata inferiore, di 1-24 della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente e' altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di L. 40 a Km., calcolando la distanza ferroviaria dal Comune di residenza a quello dove ha sede la commissione regionale per la formazione professionale.

Ai componenti della Commissione che per ragioni di ufficio si recano fuori della sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo le norme della legge regionale 31-1-1972, n. 3.

La missione deve essere autorizzata dal Presidente della Commissione regionale per la formazione professionale.

Per i membri della Commissione che siano consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione o dallo Stato, si provvede ai sensi, rispettivamente, della LR 4-2-72, n. 4, della LR 6-9-73, n. 54, del DPR 30-6-72, n. 734.

Le funzioni di segreteria saranno svolte dagli uffici regionali, secondo quanto verra' stabilito dalla Giunta regionale.

TITOLO II DELEGA DELLE FUNZIONI

ARTICOLO 16 (Delegata alle Province delle funzioni in materia di formazione

professionale)

Sono delegate alle Province le funzioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 escluso quanto previsto dall'ultimo comma, e 12, escluso quanto previsto dall'ultimo comma.

Gli enti delegati possono avvalersi, per l'attività di formazione professionale, delle sedi e delle attrezzature degli Istituti Professionale di Stato provvedendo all'occorrente finanziamento.

ARTICOLO 17

(Consorzi tra Comuni, Province e Comunità Montane)

Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 16, le Province hanno facoltà di unirsi in consorzi tra di loro e con i Comuni e con le Comunità montane ai sensi degli artt. 156 e segg. del RD 3-3-1934, n. 383 e successive modificazioni.

Le Province che si consorziano secondo gli ambiti territoriali corrispondenti ai distretti scolastici di cui alla legge 30-7-1973, n. 477 ricevono all'atto della costituzione del consorzio, un incentivo finanziario nella misura del 10 per cento dell'ammontare del finanziamento per le funzioni delegate da esse attribuite al consorzio medesimo.

Qualora il consorzio non si realizzi secondo gli ambiti territoriali di cui al comma precedente, le Province ricevono l'incentivo finanziario quando l'ambito territoriale del consorzio sia comunque ritenuto adeguato dal Consiglio regionale.

A partire dall'inizio dell'anno finanziario successivo a quello della sua costituzione, il consorzio subentra nel rapporto di delega con la Regione a tutti gli effetti previsti dalla presente legge.

Le somme stanziare ai sensi del secondo comma del presente articolo, ed eventualmente non impegnate, possono essere utilizzate nei successivi esercizi.

ARTICOLO 18

(Partecipazione alle spese di funzionamento dei consorzi)

Il concorso dei comuni, delle Province e delle Comunità Montane nelle spese consortili è fissato nello statuto del consorzio tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse di ciascuno di essi.

Nell'attribuzione dei fondi al consorzio gli enti delegati dovranno specificare quale parte di essi provenga dai finanziamenti ad essi spettanti ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 19

(Indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni delegate)

Le Province esercitano le funzioni loro delegate ai sensi dell'art. 16 secondo i seguenti indirizzi:

- a) le Province stabiliranno gli opportuni contatti con i Comuni e le Comunità Montane ai fini della costituzione dei consorzi previsti dall'art. 17 della presente legge;
- b) gli interventi dovranno avere carattere unitario e saranno attuati al fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli allievi per far loro conseguire una qualificazione adeguata al lavoro che essi intendono svolgere ed una formazione atta ad agevolarne l'autonomia, la mobilità professionale e la migliore partecipazione alla vita sociale anche all'interno dell'ambiente di lavoro;
- c) gli interventi saranno inoltre attuati in modo da permettere ai lavoratori di migliorare la propria preparazione al fine di acquisire nuove conoscenze e qualificazioni che ne integrino o diversifichino le capacità ed agevolino lo svolgimento delle loro attività in maniera più efficace ed autonoma possibile;
- d) gli interventi saranno altresì attuati in modo da orientare la formazione dei lavoratori verso i settori suscettibili di sviluppo e preparare un adeguato numero di lavoratori qualificati in relazione agli obiettivi determinati dalla programmazione regionale ed alle esigenze locali;
- e) gli enti delegati, nell'attuazione degli interventi, si avvalgono di commissioni consultive rappresentative delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi, degli enti locali, dell'amministrazione scolastica statale, degli enti terzi gestori di iniziative nel campo della formazione professionale.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni anche esperti.

Le commissioni consultive:

- propongono il piano per la formazione professionale secondo le esigenze di sviluppo in coerenza con le linee di piano fissate dal Consiglio regionale;
- espongono pareri circa le proposte di riconoscimento e di finanziamento dei corsi di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge;
- formulano proposte circa i programmi didattici di cui all'art. 10, tenendo conto delle caratteristiche economiche e sociali del territorio;
- forniscono ogni collaborazione alla commissione consultiva regionale di cui all'art. 14 della presente legge.

ARTICOLO 20

(Indirizzi integrativi per l'istituzione e la gestione dei corsi di formazione professionale)

Le funzioni relative all'istituzione ed alla gestione dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 3, sono esercitate in particolare secondo i seguenti indirizzi:

a) i corsi saranno normalmente svolti attraverso una struttura stabilmente destinata ad attività di formazione professionale nella cui gestione sarà garantita la partecipazione degli allievi, dei genitori, del personale addetto all'organizzazione ed alla gestione dei corsi, delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e del Comune nel cui territorio ha sede il corso.

Nei corsi prevalentemente frequentati da allievi di età superiore ai 18 anni dovranno essere create forme di gestione tali da assicurare agli allievi stessi un'effettiva responsabilità nell'organizzazione degli orari, dei metodi e dei mezzi;

b) le sedi in cui si svolgeranno i corsi dovranno essere fornite di locali, attrezzature ed arredi idonei, tali da permettere un efficace rapporto didattico tra docenti ed allievi e l'impiego individuale, o per piccoli gruppi, delle attrezzature medesime. Dette attrezzature saranno distribuite sul territorio regionale in modo da essere collegate con le aree alle cui attività economiche i corsi si indirizzano.

I corsi per l'agricoltura saranno organizzati in modo da consentire la frequenza anche a coloro che risiedono in località isolate o in piccoli centri, dislocando adeguatamente l'attività didattica, se del caso con frequenza periodica;

c) gli insegnanti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente nel settore statale, dovranno possedere il titolo di studio legale nella rispettiva materia di insegnamento e gli istruttori tecnico - pratici dovranno possedere una documentata esperienza tecnica oltre ad una adeguata preparazione culturale generale e pedagogica che li ponga in grado di seguire tutta l'attività di formazione degli allievi;

d) gli enti delegati al fine di gestire direttamente i corsi di formazione professionale, in modo che rispondano a criteri di flessibilità in rapporto agli interessi stabiliti dalla presente legge, possono utilizzare, in aggiunta al personale comandato ai sensi dell'art. 26 - secondo comma -, personale di ruolo, oppure assunto con incarico a tempo indeterminato o a termine, personale dipendente da enti pubblici o privati mediante stipulazione di apposite convenzioni, collaboratori esterni anche con un rapporto di prestazione professionale;

e) nel corso delle attività formative si provvederà ad attuare un diretto collegamento con la realtà degli ambienti di lavoro;

f) nella gestione dei corsi dovrà essere garantito uno stretto coordinamento tra le esigenze dell'insegnamento e gli adempimenti amministrativi, assicurando in particolare la rapidità della fornitura dei mezzi necessari e della manutenzione delle attrezzature, prevedendo a tale scopo anche adeguate forme di autonomia amministrativa.

ARTICOLO 21

(Indirizzi integrativi per il riconoscimento dei corsi di formazione professionale)

Le funzioni relative al riconoscimento dei corsi ed alla relativa vigilanza di cui all'art. 4 sono esercitate in particolare secondo i seguenti indirizzi:

- a) il riconoscimento sarà concesso in maniera da incoraggiare i corsi che rispondano agli obiettivi ed alle linee di sviluppo indicate nella programmazione regionale;
- b) nel concedere il riconoscimento e nell'esercitare la vigilanza didattica e amministrativa, l'idoneità organizzativa dei corsi sarà valutata secondo l'indirizzo di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente e tenendo conto delle necessità che i corsi si svolgano attraverso strutture destinate stabilmente ad attività di formazione professionale;
- c) l'ente delegato nell'esercizio della vigilanza didattica e amministrativa si avvale delle proposte delle commissioni di cui all'art. 19 lettera e).

ARTICOLO 22

(Indirizzi integrativi per il finanziamento dei corsi riconosciuti e relativa vigilanza)

Le funzioni relative al finanziamento dei corsi riconosciuti ed alla relativa vigilanza di cui all'art. 5 sono esercitate in particolare secondo i seguenti indirizzi:

- a) i finanziamenti saranno concessi a favore dei corsi che corrispondono alle previsioni programmatiche della Regione e, tra i suddetti corsi, dando la precedenza a favore di quelli che perseguono gli obiettivi prioritari indicati nella deliberazione del Consiglio regionale, di cui al successivo art. 28;
- b) i finanziamenti saranno concessi con precedenza ai corsi gestiti da organizzazioni sindacali o altre associazioni di lavoratori;
- c) la verifica dei piani finanziari, la vigilanza sull'amministrazione di cui al quarto comma dell'art. 5 e la verifica dei rendiconti e degli altri documenti, dovranno accertare la corrispondenza tra i piani finanziari e la destinazione dei finanziamenti alle previsioni, evidenziare le eventuali discordanze, nonché i rapporti tra i finanziamenti

regionali e gli altri finanziamenti di cui eventualmente si avvantaggiano i corsi.

ARTICOLO 23

(Indirizzi integrativi per la formazione permanente dei lavoratori)

Le funzioni relative alle attività per la formazione permanente dei lavoratori, di cui all'art. 6, sono esercitate in particolare secondo i seguenti indirizzi:

- a) le attività di formazione permanente tenderanno a rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini al lavoro ed a permettere una maggiore mobilità dei lavoratori promuovendo l'aggiornamento, la qualificazione e lo sviluppo della preparazione professionale e culturale;
- b) le attività di formazione permanente dovranno essere promosse e svolte in maniera da garantire la continuazione e lo sviluppo della formazione dei lavoratori anche dopo il compimento dei corsi di cui all'art. 3 della presente legge;
- c) le attività di formazione permanente dovranno essere svolte tramite l'organizzazione che provvede ai corsi di cui all'art. 3 della presente legge.

ARTICOLO 24

(Indirizzi integrativi in materia di corsi per mutilati ed invalidi civili e del lavoro e di corsi aziendali di riqualificazione)

All'esercizio delle funzioni relative ai corsi per mutilati ed invalidi civili ed invalidi del lavoro e ai corsi aziendali di riqualificazione, di cui agli artt. 7 e 8, si applicano gli indirizzi di cui agli artt. 20, 21 e 22, a seconda che si tratti di corsi istituiti, riconosciuti o finanziati dalle Province.

Le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza ed all'eventuale finanziamento dei corsi aziendali di riqualificazione saranno inoltre esercitate previa consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori delle unità produttive interessate, e comunque delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Le funzioni relative ai corsi per mutilati ed invalidi civili e per invalidi del lavoro saranno inoltre esercitate in modo da garantire il collegamento di dette attività formative con quelle degli altri corsi.

I corsi per invalidi e mutilati dovranno essere autorizzati o istituiti solo nei casi di provata impossibilità di partecipare, da parte di quest'ultimi, ad un'adeguata attività di formazione professionale attraverso i corsi normali.

ARTICOLO 25

(Indirizzi integrativi in materia di provvidenze per il diritto allo studio)

Le Province organizzeranno i servizi di cui all'art. 12, comma secondo, lettere b) e d), comma quarto e quinto, avvalendosi anche di organizzazioni già esistenti, o comunque gestendoli unitariamente con altri servizi analoghi.

ARTICOLO 26

(Cessazione delle scuole regionali di istruzione professionale e delle unità didattiche amministrative.

Trasferimento dei beni e comando del personale)

Il Consiglio regionale, con deliberazione adottata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone che le scuole regionali di formazione professionale e le unità didattiche - amministrative cessino la propria attività a partire dalla data indicata nella stessa deliberazione.

I dipendenti della Regione comunque in servizio per almeno due anni formativi presso le scuole regionali di istruzione professionale e le unità didattiche amministrative al momento della cessazione delle attività, saranno di norma comandati presso gli enti delegati ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30 e dell'art. 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 sullo stato giuridico ed economico del personale.

Ai sensi dell'art. 13, quinto comma, legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, i beni regionali di pertinenza delle scuole regionali di formazione professionale e delle unità didattiche amministrative, al momento della cessazione delle loro attività, saranno assegnati in uso agli enti delegati nel cui territorio essi si trovano.

TITOLO III

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

ARTICOLO 27

(Piano di settore e criteri di ripartizione dei fondi per la formazione professionale)

Il Consiglio regionale previa consultazione degli organismi comprensoriali, ove costituiti, approva ogni 3 anni e, nella prima applicazione della presente legge, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, un piano per la formazione professionale nel quale sono stabiliti:

a) gli obiettivi generali della formazione professionale;

b) i criteri per lo sviluppo delle attività, con riferimento ai diversi settori dell'economia e alle diverse zone del territorio regionale.

ARTICOLO 28

(Presentazione e finanziamento dei progetti organici di intervento)

Il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei finanziamenti sulla base dei progetti organici di intervento presentati alla Regione dalle Province e dai Consorzi di cui all'art. 17 della presente legge e redatti secondo i criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti organici di intervento di cui al precedente comma, ove siano costituiti gli organismi comprensoriali, sono redatti da questi ultimi sulla base delle proposte presentate dagli enti delegati.

Il Consiglio regionale impartisce con la deliberazione di cui al primo comma le direttive di cui all'art. 65 dello Statuto con le quali sono indicati gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro del piano di cui al precedente art. 27.

Le somme eventualmente non impegnate con la deliberazione del Consiglio regionale di cui al primo comma possono essere utilizzate nel successivo esercizio con l'approvazione del piano annuale ad esso relativo.

ARTICOLO 29

(Ripartizione dei finanziamenti)

L'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano di ripartizione di cui al precedente art. 28 e' disposta annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 30

(Rendiconto delle spese per le funzioni delegate)

Gli enti delegati trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione, con allegati i prospetti di informazione statistica che saranno richiesti dalla Giunta medesima, sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché il rendiconto delle spese sostenute compresi gli oneri aggiuntivi di cui al successivo art. 32.

Le relazioni ed i prospetti allegati contengono altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia.

Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate, per l'esercizio successivo, in diminuzione di quelle spettanti agli

stessi enti e vengono ridistribuite tra gli altri enti con il piano annuale relativo al suddetto esercizio.

ARTICOLO 31

(Relazione annuale al Consiglio)

La Giunta presenta ogni anno, contestualmente all'esame, da parte del Consiglio regionale, della deliberazione di cui all'ultima parte del primo comma del precedente art. 28, una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, nonché tutti gli elementi, anche relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia, che possano consentire al Consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

ARTICOLO 32

(Oneri finanziari aggiuntivi)

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti dal sesto comma dell'art. 13 della LR 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti in una quota pari al 10 per cento del finanziamento complessivo disposto dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni delegate.

Ai fini della ripartizione delle somme di cui al precedente comma, gli enti delegati trasmettono alla Giunta regionale la documentazione relativa agli oneri di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega.

Nella documentazione dovrà essere indicata la disponibilità e le ulteriori necessità di personale comandato e di beni regionali.

La Giunta, in base alla suddetta documentazione, elabora uno schema triennale di ripartizione dei mezzi finanziari, del personale da comandare e dei beni regionali da assegnare agli enti delegati e lo sottopone al loro esame anche al fine degli accordi sul contingente del personale di cui al terzo comma e sull'ammontare degli oneri finanziari di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 30-4-1973, n. 30.

Il piano è sottoposto all'approvazione del Consiglio e viene eseguito annualmente dalla Giunta regionale.

Ove dalla documentazione di cui al secondo comma del presente articolo risultasse necessario un adeguamento della quota di cui al primo comma, si provvederà con apposita legge regionale.

ARTICOLO 33

(Oneri finanziari aggiuntivi. Comando di personale)

Ai fini del finanziamento per gli oneri aggiuntivi di cui

all'art. 32, il comando di ogni unita' di personale e' considerata equivalente ad una somma pari al trattamento tabellare annuale, comprensiva degli oneri previdenziali ed assicurativi di ciascun dipendente.

ARTICOLO 34

(Oneri finanziari aggiuntivi. Assegnazione dei beni)

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, la Regione assegna in uso agli enti delegati propri beni patrimoniali mobili ed immobili.

I beni mobili potranno anche essere ceduti in proprieta'.

Ai fini della ripartizione di cui all'art. 32 il prezzo per la cessione in proprieta' e il corrispettivo annuale per la cessione in uso di ciascun bene, verranno considerati equivalenti ad una somma determinata d'intesa tra la Giunta regionale e l'ente delegato con riferimento ai valori di mercato correnti.

ARTICOLO 35

(Modalita' di applicazione della legge)

Le norme della presente legge concernenti la delega e il finanziamento delle funzioni hanno applicazione a decorrere dal 1 ottobre 1976.

ARTICOLO 36

(Imputazione della spesa per l'anno 1976)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'anno 1976 a Lire 1 miliardo 800.000.000, saranno cosi' ripartiti:

per funzioni delegate	L. 1.500.000.000
per oneri aggiuntivi di cui all'articolo 32	L. 150.000.000
per incentivi finanziari di cui all'articolo 17	L. 150.000.000

e faranno carico ad apposito capitolo del bilancio per il 1976 cosi' formulato:

Cap.

Spese per la formazione professionale e delega delle relative funzioni agli enti locali

art. 10 - Oneri per le funzioni delegate	L. 1.500.000.000
art. 20 - Oneri aggiuntivi (art. 32)	L. 150.000.000
art. 30 - Incentivi finanziari (art. 17)	L. 150.000.000
	L. 1.800.000.000

La spesa sara' finanziata con la riduzione dei capitoli del Bilancio 1976 corrispondenti a quelli iscritti nel Bilancio per

l'anno 1975 per gli importi a fianco indicati:

Cap. 06700	L.	354.000.000
Cap. 06800	L.	37.000.000
Cap. 06900	L.	90.000.000
Cap. 07000	L.	612.000.000
Cap. 07100	L.	198.000.000
Cap. 07200	L.	135.000.000
Cap. 07300	L.	72.000.000
Cap. 07400	L.	205.000.000
Cap. 07500	L.	97.000.000

L. 1.800.000.000

Le spese derivanti dal funzionamento delle commissioni previste dagli artt. 11 e 14 faranno carico al capitolo del bilancio 1976 corrispondente al cap. 05600 del bilancio dell'anno in corso.

ARTICOLO 37

(Imputazione delle spese per l'anno 1977 e seguenti)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'anno 1977 a Lire 5 miliardi 520.000.000, saranno così ripartiti:

per l'esercizio delle funzioni delegate L. 4.600.000.000
per gli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 32 L. 460.000.000
per gli incentivi finanziari di cui all'art. 17 L. 460.000.000

e saranno iscritti nel Bilancio 1977 al corrispondente capitolo del Bilancio 1976, istituito ai sensi dell'art. 36 della presente legge.

La maggiore spesa di L. 3.720.000.000 sarà finanziata:

a) per L. 3.298.000.000 con la soppressione nel bilancio 1977 dei capitoli iscritti nel bilancio 1976 la cui previsione sarà pari ai corrispondenti capitoli del bilancio 1975 nelle risultanze che di seguito si trascrivono:

Cap. 06700	L.	486.000.000
Cap. 06800	L.	68.000.000
Cap. 06900	L.	305.000.000
Cap. 07000	L.	1.088.000.000
Cap. 07100	L.	352.000.000
Cap. 07200	L.	242.000.000
Cap. 07300	L.	128.000.000
Cap. 07400	L.	365.000.000
Cap. 07500	L.	173.000.000
Cap. 07650	L.	91.000.000

b) per L. 422.000.000 con la riduzione nel bilancio 1977 dei

capitoli iscritti nel bilancio 1976 corrispondenti ai seguenti capitoli del bilancio 1975:

Cap. 02500	L. 100.000.000
Cap. 03000	L. 322.000.000

Le spese derivanti dal funzionamento delle commissioni previste dagli artt. 11 e 14 faranno carico al corrispondente capitolo del relativo bilancio.

Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi, nell'importo previsto al primo comma del presente articolo faranno carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

ARTICOLO 38 (Norma finale)

Cessa di avere applicazione tutta la normativa statale concernente gli interventi in materia di istruzione artigiana e professionale disciplinati dalla presente legge, ivi compresa quella contraria o diversa in materia artigiana e professionale, ad eccezione di quella espressamente richiamata.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di istruzione artigiana e professionale di cui alla legge regionale 31-5-1972, n. 8 incompatibili con le norme della presente legge.